

**ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE
CLUB INCANTO - APS
Ascoli Piceno, Via del Pollaio
63100 Ascoli Piceno (AP)
Cod. fisc.: 92057700442
P.Iva: 02363010444**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA – SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 21,10 presso la sede dell'Associazione Ricreativa Culturale Club Incanto – APS si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Sermarini Simona la quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso affisso presso la sede sociale e la presenza del numero legale dei soci iscritti all'associazione (Allegato A – registro presenze), dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario la Sig.ra Baglioni Mirella, la quale accetta.

Ordine del giorno:

- Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D. Lgs 117/2017;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto sociale, per adeguarlo alle disposizioni del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini dell'iscrizione e permanenza nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale.

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità dei presenti

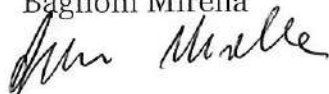
DELIBERA

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto sociale che al presente Verbale si allega sotto la lettera B), dal Presidente letto ai presenti.

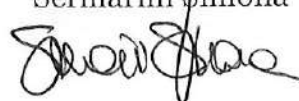
Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, il RUNTS ed agli Enti.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22.30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Baglioni Mirella



Il Presidente
Sermarini Simona



Allegati:

- A) Registro presenti;
- B) Nuovo statuto sociale.

EMIDIO PAINOTTI (*)

*Firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
Registrato il **20 DIC 2023**
al N. **787** Serie **3**
E S E N T E

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..



... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

Foglio PRESENZE Allegato A

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

AL N. 1 ALLEGATO REG. TO
AL N. 7773 2023

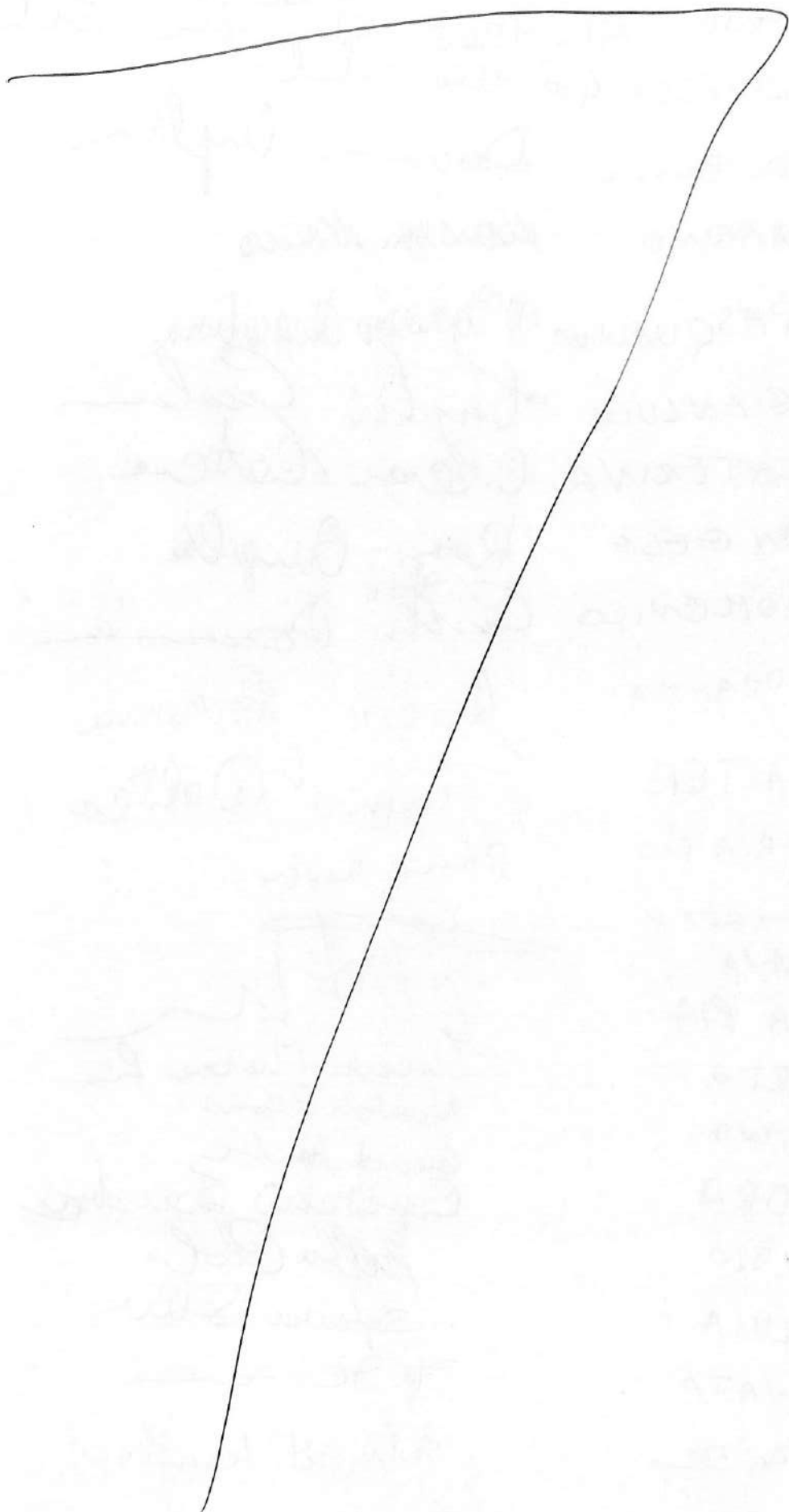
EMIDIO PACIOTTI (*)

*Firma su delega del Rettore dell'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

CANNELLA	LUIGINA	Cannella Luigina
CATALANI	LINO	Catalani Lino
MANDES	MARIO MICHELE	Mandes Mario Michele
STURBA	GABRIELLA	Sturba Gabriella
IN GRILLINI	DOMENICO	In Grillini Domenico
MAROTZI	MARINO	Marotzi Marino
D'IGNAZIO	PASQUALINA	D'Ignazio Pasqualina
TRAVAGLINI	GIANLUCA	Travaglini Gianluca
CICCONI	CATERINA	Cicconi Caterina
ROSSI	ANGELA	Rossi Angela
CONTI	DOMENICO	Conti Domenico
NARCISI	GIOVANNA	Narcisi Giovanna
PIRATTI	WALTER	Piratti Walter
BARTOLINI	MARIA PIA	Bartolini Maria Pia
PESCE	VINCENZO	Pesce Vincenzo
DIGIACINZO	MILWA	Digiacinto Milwa
TUCCINI	MARIA PIA	Tuccini Maria Pia
NIEDDI	ROBERTO	Nieddi Roberto
CARENT	AGOSTINA	Carent Agostina
CIPRIANI	SANDRA	Cipriani Sandra
BELLINI	CLAUDIO	Bellini Claudio
SQUARCIA	SILVIA	Squarcia Silvia
MARINI	RENATA	Marini Renata
ALMONTI	LEANDRO	Almonti Leandro

[Handwritten signatures and names:]
 Tuccini Maria Pia
 Nieddi Roberto
 Carent Agostina
 Cipriani Sandra
 Bellini Claudio
 Squarcia Silvia
 Marini Renata
 Almonti Leandro

IACHINI GRAZIANO Gelu Gri
IN GELUCCI FRANCESCA Angelucci Francesca



MAURIZIO ELPRIANI

GIACINTO ROSANNA
APRIOTI STEFANIA
SEGHEI FRANCESCO
IABIELA MARTINIANI
ANNUNZIATA NICOLAZZI
ESANGELI ST. ANTONIO
SPALVIERI F.RO

MICHELE BARBIERI

MIRECCA ELISA

EMILIA SALVI
SILVIO RANCOTTI
RITA DELUCCHI

GIANFRANCO AMADIO
PEDICELLI MIRIAM
POLI PIERINA

SPADA CHIARA

CONCINI LONEDANA

APRI MUR

M. LA R.

Concetta
J. P. P.
F. P. P.
A. P. P.
A. P. P.
A. P. P.

Angelo Antonio

Meliorio

Porter Michel

Elisa M. P.

Emilia Salvi

St. Antonio

Rita Delucchi

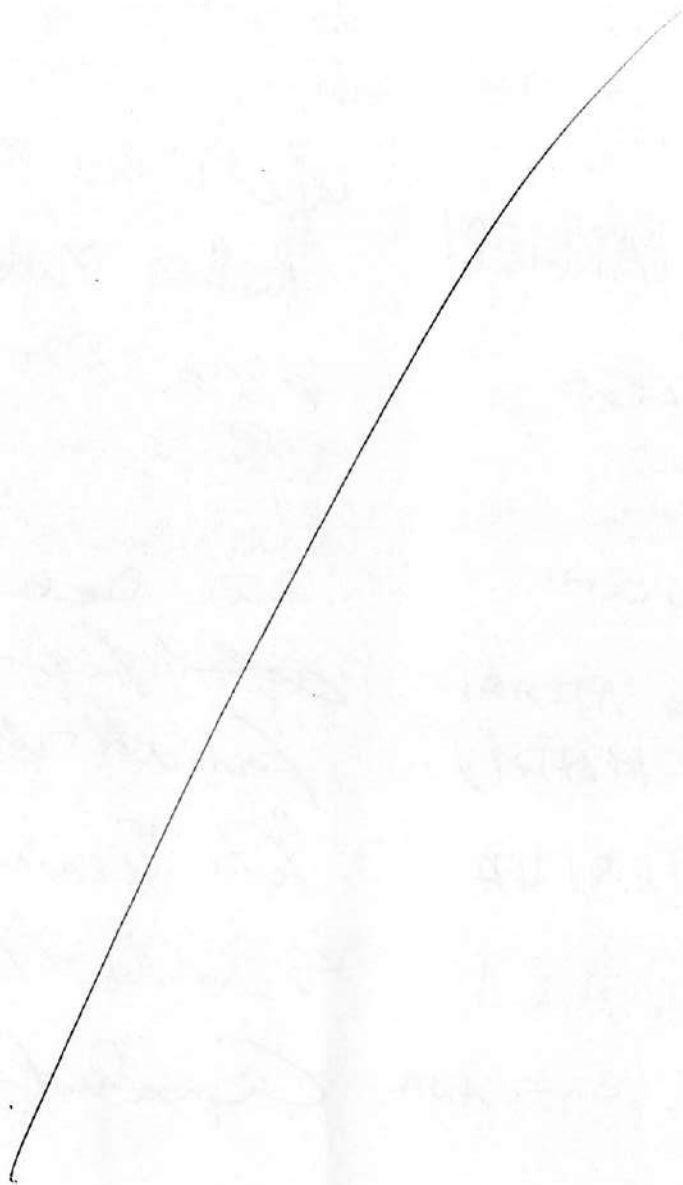
Amadio

Pedicelli

Poli

Spada

Concini



CERINI LUIGI Cerini Luigi

PALATRONI LUISA Palatroni Luisa

CATALDI GIOVANNI Cataldi

TAGLIAPINI EDELVAS Tagliapini Edelvas

HASS LUANA

Moss Luana

SILVESTRI NICOLINA

Silvestri ~~Stella~~ Nicolina

SILVESTRI ANNA

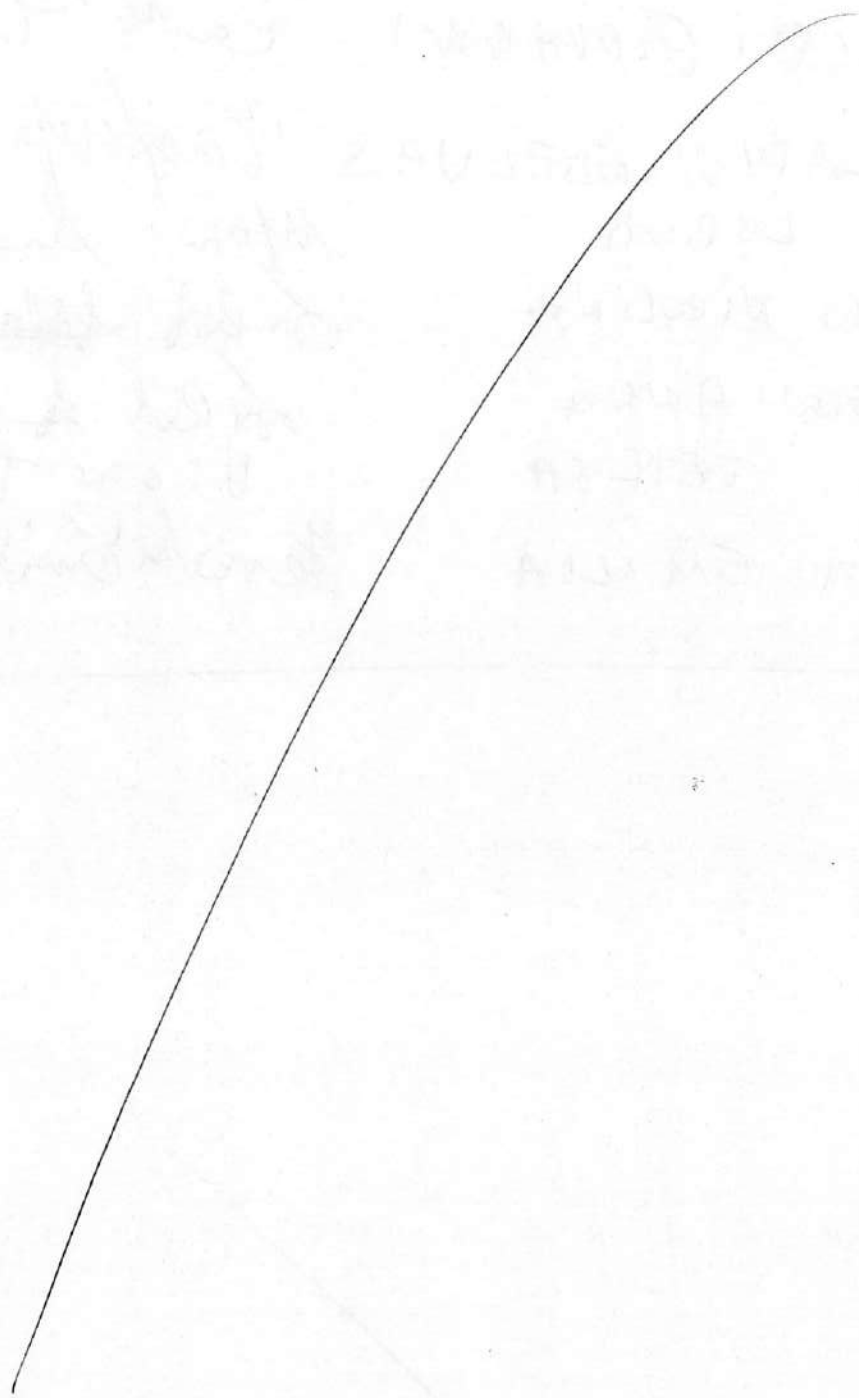
Silvestri Anna

VIOZZI TEREZA

Viozzi Terese

FENATI EMILIA

Fenati Emilia



Castelli Pietro	Castelli Pietro
SIMONELLA VINCENZA	Simonella Vincenzo
MARCOZZI UMBERTO	Marcozzi Umberto
MONTI GIORGINA	Monti Giorgia
BERNABEI CATERINA	Bernabei Caterina
FILIA GGI FRANCESCO	Filiaggi Francesco
LUCARDI BARBARA	Lucardi Barbara
LURI WALTER	Luri Walter
VITO DE LUCA	Vito De Luca
PIZZOLI FRANCO	Pizzoli Franco
ORSINI AMELIO	Orsini Amelio



STATUTO

EMIDIO BENNOTTI (*)
*Firma

“ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE CLUB INCANTO - APS” in breve “ASSOCIAZIONE CLUB INCANTO - APS”

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **“Associazione Ricreativa Culturale Club Incanto APS”** in breve **“Associazione Club Incanto APS”**, di seguito “associazione”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ascoli Piceno e con durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione di promozione sociale” e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2

Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare la stessa nasce dall'iniziativa di un gruppo di persone con lo scopo di praticare e promuovere l'attività ricreativa culturale, il tempo libero e più in generale, la promozione sociale, utilizzando principalmente la musica e la convivialità come strumenti per favorire aggregazione, integrazione sociale, giustizia sociale, rivolgendosi a chiunque senza alcuna distinzione di sesso, età, razza e/o altre condizioni, per contrastare in tal modo l'emarginazione sociale in particolare di alcune categorie quali: le persone anziane, gli immigrati, i giovani.

L'associazione nello svolgimento della sua attività si propone quale punto di riferimento per giovani, anziani ed in generale a tutte le persone al fine di sviluppare nuove comunità aggregative legate alla musica, al gioco e al tempo libero.

L'associazione per raggiungere i fini istituzionali può svolgere attività commerciale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio sociale soprattutto delle persone anziane;
- organizzare e promuovere attività culturali, sociali, ricreative, del tempo libero che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
- perseguire inoltre attività assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità sociale.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture.

L'Associazione, al fine di perseguire le finalità istituzionali, può esercitare attività diverse anche di natura commerciale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività diverse di cui al citato art. 6 del CTS, che può esercitare l'Associazione anche in forma commerciale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, possono essere le seguenti attività:

- concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione mediante organizzazione di serate musicali anche a tema;
- valorizzare/promuovere il ballo come sport e forma di aggregazione sociale nonché mezzo di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13
Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14
Bilancio sociale

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15
Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 17
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL SEGRETARIO

[Firma]

IL PRESIDENTE

[Firma]



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

92057700442

NUMERO PARTITA

02363010444

TIPO SOGGETTO

08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE CLUB INCANTO - APS

COMUNE

ASCOLI PICENO

PROV.

AP

INDIRIZZO

VIA DEL POLLAIO

TIPO ATTIVITA'

949920 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SRMSMN91L45A462D

COGNOME E NOME

SERMARINI SIMONA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. ASCOLI PICENO

DATA 20/12/2023

IL FUNZIONARIO

EMILIO BONOTTI (*)

Firma su delega del Direttore Provinciale Clientela



AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle entità individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.

